

# COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT

2018

8-9

7

Le operazioni straordinarie delle imprese sociali

12

Determinazione dei compensi per i commissari di governo delle società cooperative

15

Enti non profit: la composizione delle crisi da sovraindebitamento

22


Attività di bar e somministrazione di pasti all'interno di associazioni: quando si considera commerciale

27

Reverse charge negato per le prestazioni rese dai consorziati al consorzio

## AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI

- Agricoltura sociale
- Assistenza sociale e attività culturali



# TI AVVISO PRIMA.

One | FISCALE



## One FISCALE ti avverte sempre.

Sugli argomenti che ti interessano, ti suggerisce, al momento giusto, la risposta corretta. Sa quali novità hai bisogno di conoscere per poter anticipare le richieste dei tuoi clienti ed essere sempre pronto, sempre un passo avanti, sempre eccellente.

Una soluzione che pensa con te e per te.

One FISCALE. La rivoluzione continua.

## Riforma del Terzo Settore

### **Le operazioni straordinarie delle imprese sociali**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il Decreto 27 aprile 2018, ha attuato l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, concernente le modalità procedurali nonché la documentazione da allegare all'istanza per sistemare l'autorizzazione per effettuare le operazioni straordinarie di gestione.

Tali disposizioni sono piuttosto restrittive e hanno lo scopo di preservare le finalità non lucrative dell'impresa sociale.

*di Gian Mario Colombo*

**7**

## Vigilanza

### **Determinazione dei compensi per i commissari di governo delle società cooperative**

Il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato, con il D.M. 13 marzo 2018, i criteri per la determinazione compensi dovuti ai commissari governativi delle società cooperative.

Tale esigenza è sorta in seguito alla modifica dell'istituto della gestione commissariale, intervenuta a seguito della Legge finanziaria 2018 che ha inciso sull'art. 2545-sexiesdecies c.c.

I commissari di governo hanno compiti maggiori e diversamente qualificati e, pertanto, il loro compenso deve adeguarsi alla mutata situazione.

*di Sara Agostini*

**12**

## Sovraindebitamento

### **La composizione delle crisi da sovraindebitamento e l'ente non profit**

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto nell'ordinamento un innovativo istituto per la composizione delle crisi da sovraindebitamento implementando un procedimento di estinzione delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato, anche nella prospettiva di contribuire alla riduzione del contenzioso civile in materia di recupero crediti.

Questa normativa si inserisce in nuova "visione" della gestione della crisi di impresa iniziata già con la riforma fallimentare del 2005 e caratterizzata dal passaggio da un sistema sanzionatorio ed affittivo ad un sistema che ha quale principale obiettivo il recupero dell'impresa.

Il sovraindebitamento viene definito come "una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio immediatamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni". Si tratta, in sostanza, di una carenza di risorse economiche che si protrae nel tempo, incidendo in maniera quasi definitiva sulla capacità di fare fronte completamente a tutti gli impegni assunti.

La legge, pertanto, introduce una sorta di "procedura concorsuale", modellata sull'istituto del concordato fallimentare, applicabile però a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, allo scopo di evitare sia inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori sia, in taluni casi, il ricorso al mercato dell'usura se non al crimine organizzato.

In tale sede si cercherà di delineare il perimetro dell'istituto che, seppur non del tutto recente, è ancor poco conosciuto ed utilizzato, dando conto dello specifico procedimento di composizione della crisi da

indebitamento, e ponendo particolare attenzione al fatto che di tale istituto possono avvalersi anche gli "enti non profit" (in tale frangente meglio sarebbe dire "enti non commerciali").

*di Paolo Alessandro Pesticcio e Rosa Ciongoli*

**15**

# Sommario

---

## Agevolazioni fiscali

### **Attività di bar e somministrazione di pasti all'interno di associazioni: quando si considera commerciale**

La possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali ai fini IVA e delle imposte dirette per l'attività di bar e somministrazione di pasti svolta all'interno di una associazione culturale, assistenziale o sportiva, è consentita laddove queste attività realizzano finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non superano i costi di diretta imputazione.

*di Federico Gavioli*

**22**

## Reverse charge

### **Reverse charge negato per le prestazioni rese dai consorziati al consorzio**

Con la comunicazione COM (2018) 484 del 21 giugno 2018, la Commissione europea ha negato l'autorizzazione all'applicazione del sistema del reverse charge previsto dalla Legge di stabilità 2016 nell'ambito dei rapporti tra imprese consorziate e consorzio di appartenenza che, risultando aggiudicatario di una commessa nei confronti dell'ente pubblico, deve emettere fattura con il regime dello split payment.

Secondo la Commissione, l'Italia non ha dimostrato né la natura, né la portata degli eventuali problemi di frode derivanti dal rapporto tra i consorzi e i consorzati, per cui non sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE.

*di Marco Peirola*

**27**

---

## Agevolazioni e finanziamenti

### **Le opportunità**

... dall'Europa

**31**

... dallo Stato

**32**

... dalle Regioni

**39**

... dalle Fondazioni

**52**

*a cura di Bruno Pagamici*

---

## Notiziario AIRCES

### **Notiziario**

**61**

---

## Panorama normativo

### **Rassegna di documentazione**

Legislazione

**66**

---

## Agenda

### **Le scadenze di settembre - ottobre 2018**

**70**

# COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT

## Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

### Coordinamento:

**Laura Macrì** - Responsabile servizio fiscale Federcoop Nullo Baldini Ravenna - Dottore Commercialista e Revisore Legale  
**Gian Mario Colombo** - Dottore commercialista in Milano

### Comitato di Redazione:

**Gianni Bragaglia** - Presidente AIRCES (Associazione italiana revisori legali dell'Economia Sociale)

**Giannino Cascardo** - Economista d'impresa

**Laura Castaldi** - Professore diritto tributario Università Siena

**Patrizia Clementi** - Responsabile ufficio Avvocatura Curia Arcivescovile Milano

**Emanuele Cusa** - Professore associato di diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca e Avvocato

**Sebastiano Di Diego** - Dottore commercialista e revisore legale dei conti; Professore a contratto di Economia e gestione delle imprese presso l'Università degli Studi di Camerino

**Laura Iacone** - Ministero Sviluppo economico

**Guido Martinelli** - Avvocato; Professore aggregato presso l'Università di Ferrara di "Legislazione sportiva"

**Pier Luigi Morara** - Avvocato

**Monica Poletto** - Presidente di CDO Opere Sociali; Dottore commercialista

**Paola Polliani** - Avvocato giuslavorista - Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI)

**Roberto Randazzo** - Avvocato e Professore a contratto presso l'Università Commerciale "L. Bocconi"

**Claudio Riciputi** - Legacoop - Politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza

**Marta Saccaro** - Dottore commercialista

**Maurizio Setti** - Dottore commercialista

### Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 20142 Milano (MI) - <http://www.ipsoa.it>

### Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

### Redazione

Paola Boniardi, Lia Longo

### Pubblicità



**Wolters Kluwer**

E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3  
20142 Milano (MI), Italia

### Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

Licenziato per la pubblicazione il 3 agosto 2018

### Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsa Redazione Cooperative e Enti non profit  
Casella postale 12055 - 20120 Milano  
Tel. 02 82476.016  
e-mail: [redazione.fiscale.ipsoa@wki.it](mailto:redazione.fiscale.ipsoa@wki.it)

### Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsa Servizio Clienti  
Casella postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 824761 - Fax 02 82476.999  
Servizio risposta automatica: Tel. 02 82476.999

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 745 del 24 novembre 2000.  
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale -  
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano.

Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

### Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 20142 Milano (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [servizioclienti.ipsoa@wki.it](mailto:servizioclienti.ipsoa@wki.it) [www.servizioclienti.wki.it](http://www.servizioclienti.wki.it)

### Italia

Annuale € 205,00

### Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assoldatall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,  
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita. Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

# IL 25 MAGGIO È ENTRATO IN VIGORE IL GDPR. CONOSCI TUTTE LE NOVITÀ E GLI ORIENTAMENTI DEL GARANTE E DELLA GIURISPRUDENZA?



*Autorizzaci a fornirti tutti gli strumenti per rimanere costantemente aggiornato, non incorrere in sanzioni e offrire la consulenza migliore in materia.*

**Con In Pratica GDPR,  
in pratica sei sempre pronto.**

Per affrontare il cambiamento bisogna essere preparati. **In Pratica GDPR** è l'innovativa soluzione **Leggi d'Italia**, curata da **studi legali specializzati** ed autorevoli **esperti della Pubblica Amministrazione**, che fornisce ad aziende, Pubblica Amministrazione, professionisti e DPO tutte le informazioni e gli strumenti necessari per affrontare i **numerosi adempimenti** e restare **sempre aggiornati** sulla normativa e gli orientamenti applicativi degli **organi giudicanti** e dell'**Autorità garante**.

[leggiditalia.it/inpraticaGDPR](http://leggiditalia.it/inpraticaGDPR)

# Le operazioni straordinarie delle imprese sociali

di **Gian Mario Colombo**

## L'approfondimento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il Decreto 27 aprile 2018, ha attuato l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, concernente le modalità procedurali nonché la documentazione da allegare all'istanza per sistemare l'autorizzazione per effettuare le operazioni straordinarie di gestione. Tali disposizioni sono piuttosto restrittive e hanno lo scopo di preservare le finalità non lucrative dell'impresa sociale.

### Riferimenti

Decreto 27 aprile 2018

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, art. 12, comma 2

Il Codice del Terzo Settore ha apportato, con l'inserimento dell'art. 42-*bis*, una modifica al Codice civile, riguardante le operazioni straordinarie degli enti non lucrativi di cui al Libro I, nonché degli enti del Terzo Settore non aventi forma societaria<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda le imprese sociali, il legislatore ha preferito prevedere una apposita disciplina per i motivi di seguito illustrati.

Al fine di evitare che risorse destinate a finalità di interesse generale, accumulate, anche con il concorso di provvidenze sia pubbliche che private, vengano distratte a favore di soggetti con finalità lucrative, il legislatore ha ritenuto indispensabile prevedere per le operazioni straordinarie delle imprese sociali una specifica regolamentazione.

L'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017<sup>2</sup> prevede che gli enti che esercitano un'impresa sociale, nel caso in cui intendano attuare operazioni di trasformazione, fusione, o scissione devono porla in essere:

- in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte degli enti risultanti dagli atti posti in essere.

Ciò significa, in pratica, che la forma giuridica che ne risulta deve conservare la clausola di non lucratività;

- inoltre, con riferimento alla cessione d'azienda (o di ramo di azienda), è previsto che la stessa debba essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale da parte del cessionario.

L'art. 12, al comma 2, vincola espressamente l'efficacia degli atti di cui si tratta all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore, stabilendo, tuttavia, un meccanismo autorizzatorio di "silenzio-assenso" (già presente nel D.Lgs. n. 155/2006), decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione in merito all'intenzione di procedere all'effettuazione dell'operazione stessa.

Apposito Decreto del Ministero del Lavoro dovrà

**Gian Mario Colombo** - Dottore commercialista

### Note:

1 Cfr. A. Fusaro, "Trasformazione, fusione e scissione degli enti del Libro primo del Codice civile e degli enti del Terzo Settore", pag. 427, in A. Fici (a cura di), *La Riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Ed. Scientifica; G.M. Colombo, "La fusione omogenea di enti non lucrativi", in *Corr. Trib.*, n. 19/2018; dello stesso autore, "La Trasformazione degli enti del libro primo del codice civile e del terzo settore", in questa stessa *Rivista*, n. 5/2018; G. M. Colombo - M. Setti, "La fusione fra enti del Terzo Settore: profili contabili e implicazioni fiscali", in questa *Rivista*, n. 6/2018.

2 L'art. 12 ha sostanzialmente riprodotto l'art. 13 del D.Lgs. n. 155/2006.

stabilire le modalità procedurali nonché la documentazione da allegare all'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui sopra, così come era avvenuto con il D.M. 24 gennaio 2008 del Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale.

A nostro avviso, vale la pena precisare che l'autorizzazione si rende necessaria nel momento in cui l'operazione viene compiuta da una impresa sociale, e destinatario è un ente o società che non riveste tale qualifica; viceversa, non deve essere sottoposta ad autorizzazione del Ministero del Lavoro l'operazione di trasformazione o fusione di una società o ente, che non rivestono la qualifica di imprese sociale in una impresa sociale.

Per gli enti ecclesiastici, le disposizioni sopra ricordate si applicano per le sole attività indicate nel Regolamento di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto in esame.

Nel merito, osserviamo che:

- le previsioni per le quali la trasformazione, fusione e scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere, elimina di fatto la possibilità di trasformazione eterogenea *ex art. 2500-octies c.c.* per le associazioni e fondazioni esercenti un'impresa sociale e connotatesi come tale, restringendo, apparentemente, la possibilità di attuare le operazioni citate a quelle di tipo omogeneo;
- secondariamente, la previsione, posta in materia di cessione d'azienda, secondo la quale la stessa deve "essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'art. 2 da parte del cessionario", al di là della pur condivisibile indicazione di principio, sembra porre problematiche non banali in merito all'attuabilità operativa della norma stessa, restringendo di fatto le possibilità di scelta del contraente.

Purtroppo, come vedremo, tali vincoli permangono anche nel Decreto attuativo.

Preliminarmente, si osserva che il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato un Decreto in data 16 marzo 2018, nel quale sono definiti gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle

imprese e le modalità per l'esecuzione di tali adempimenti (art.1).

Con riferimento alle operazioni straordinarie di gestione, è richiesto (art. 2, comma 7) il deposito dei documenti previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, nel termine di 30 giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dell'avvenuta cessione. Nella delibera di cui sopra deve darsi atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del Ministero per l'effettuazione dell'operazione di cui si è detto.

Fino all'emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro, già richiamato, le imprese sociali depositano, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli previsti dal Decreto del 24 gennaio 2008 del Ministro della Solidarietà sociale.

### Il Decreto 27 aprile 2018

In data 27 aprile 2018<sup>3</sup> è stato emanato, in attuazione dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, di cui si è già detto, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in materia di regolamentazione delle operazioni straordinarie di gestione, e, più precisamente: "Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, cessione di azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali".

In sostanza, il Decreto definisce le modalità con cui le imprese sociali pongono in essere le operazioni straordinarie di cui sopra, e di devoluzione del patrimonio residuo nel caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica per un qualsiasi motivo, tra cui il venir meno dei requisiti<sup>4</sup>.

#### Note:

3 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 e in vigore dal 3 luglio 2018.

4 Caso diverso è quello che si verifica a seguito di attività ispettiva in caso di irregolarità non sanabili o non sanate (art. 15, D.Lgs. n. 112/2017). In questo caso il Ministero Vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresì che il patrimonio residuo dell'impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato dei dividendi deliberati e non distribuiti, nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), è devoluto al fondo istituito, ai sensi dell'art. 16, dall'ente o dall'associazione cui l'impresa aderisce, o, in mancanza dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative.

Due eccezioni importanti a questa disciplina generale (art. 1, commi 1 e 2, del Decreto):

- 1) alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal Codice civile (vedi art. 2545-*novies*, comma 2, nonché gli artt. 2545-*decies*, e 2545-*undecies*, per quanto riguarda le trasformazioni). È un punto specificamente ripreso anche dal “Decreto correttivo” al D.Lgs. n. 112/2017<sup>5</sup>, a conferma della specificità della disciplina concernente le cooperative;
- 2) agli enti religiosi, di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano limitatamente alle attività indicate nel Regolamento<sup>6</sup> relativo al “ramo” imprese sociali. Questa impostazione ci sembra coerente con la disciplina del “ramo”.

Successivamente, peraltro, si aggiunge che agli enti religiosi di cui sopra non si applica affatto la procedura di cui all’art. 6 del Decreto, in quanto ad essi non sono applicabili le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio (che quindi dovrebbe ritornare all’ente di appartenenza), prevista dall’art. 12, ultimo comma, per le imprese sociali.

È una disposizione che è priva di logica, in quanto contrasta con il principio della separazione del “ramo” di impresa sociale e dell’assoggettamento delle stesse attività svolte dallo stesso alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 112/2017.

A conferma di ciò, è interessante notare che una simile misura non è prevista per gli enti religiosi di cui al comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 112/2017 che costituiscono un “ramo” ETS.

Si deve, pertanto, ritenere, in questo caso, che la destinazione del “ramo”, in caso di scioglimento, debba essere devoluto come prevede l’art. 9, comma 1, ad altri enti del Terzo settore, secondo le previsioni statutarie, o agli altri soggetti ivi previsti.

### **Modalità e procedure da seguire in materia di operazioni straordinarie**

Per quanto riguarda le modalità e le procedure da seguire in materia di operazioni straordinarie, esse non si discostano significativamente da quanto

previsto dalle “Linee guida” di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 155/2006. Tuttavia, il Decreto in esame contiene alcune precisazioni di carattere generale che conviene evidenziare.

- 1) Rinvio alla disciplina civilistica in materia di operazioni straordinarie.

Il comma 1 dell’art 3 dispone che si applicano a seconda del caso di specie gli articoli da 2498 a 2506-*quater* del Codice civile, avendo riguardo alla configurazione giuridica dell’ente avente la qualifica di impresa sociale.

Questa disposizione va confrontata con il principio generale, più volte ribadito, secondo il quale la forma giuridica, che risulta dall’operazione, deve conservare la clausola di non lucratività. In questa ottica, è evidente che, ad esempio, la trasformazione dell’impresa sociale deve sfociare in uno degli enti del Libro I del Codice civile, in quanto sono gli unici che sono compatibili con le clausole di cui sopra.

- 2) Lo schema logico previsto, dal Decreto in esame, per l’attuazione di una delle operazioni straordinarie, citate sopra, è riportato nella Tavola n. 1.


La procedura, prevista dal Decreto, si articola nelle seguenti fasi:

- a) richiesta dell’autorizzazione alle operazioni straordinarie allegando la documentazione di cui agli artt. 4 e 5 da Decreto in esame;
  - b) istruttoria del Ministero tendente a verificare che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservate l’assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017).
- In caso di cessione di azienda (o di ramo), occorrerà verificare il possesso dei requisiti di cui sopra in capo al cessionario;
- c) al termine dell’istruttoria, il Ministero rilascia l’autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego. In assenza di un provvedimento

#### **Note:**

- 5 Approvato dal Consiglio dei Ministri e in corso di pubblicazione.
- 6 Sul punto si veda G.M. Colombo, “Il ‘ramo’ ETS degli enti religiosi”, in questa stessa *Rivista*, n 2/2018.

## Tavola n.1



specifico, l'autorizzazione si intende concessa, decorsi 90 giorni dalla ricezione della notifica.

1) Entrando più nel dettaglio (vedi art. 4):

- per le trasformazioni, fusioni, scissioni e cessioni di azienda, l'organo amministrativo è tenuto a informare il Ministero del Lavoro dell'intenzione di procedere all'operazione straordinaria almeno 90 giorni prima dell'assemblea chiamata ad approvare la delibera, allegando la situazione patrimoniale degli enti coinvolti e una relazione degli amministratori che illustri modalità, ragioni e possibili evoluzioni della operazione straordinaria;
- la situazione patrimoniale allegata dovrà risalire a una data non anteriore di 120 giorni rispetto a quella di convocazione dell'organo competente a deliberare sull'operazione (nelle ipotesi di trasformazione o cessione), o rispetto a quella di deposito del progetto (nell'ipotesi di fusione - scissione). In caso di mancata risposta nei 90 giorni, scatta l'ipotesi di silenzio-assenso. Il Ministero dovrà effettuare le proprie valutazioni, tenendo conto della necessità che a seguito dell'operazione straordinaria sia preservata l'assenza dello scopo di lucro e il perseguimento delle finalità di interesse generale.

2) In caso di cessione di azienda (o di ramo di azienda)<sup>7</sup>, alla comunicazione al Ministero dovrà essere allegata, oltre alla situazione patrimoniale e alla relazione degli amministratori, una relazione giurata, redatta da un esperto designato dal Tribunale che attesti il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale. Gli amministratori devono indicare nella loro relazione "le modalità con cui il cessionario intenda garantire il perseguimento delle modalità di interesse generale dell'impresa sociale cedente".

Sul punto, si osserva che si pone un vincolo comportamentale, sia a carico del cedente che del cessionario. Il cedente è vincolato a non vendere la propria azienda se non a soggetti che assicurino il mantenimento del complesso produttivo acquistato a servizio degli interessi generali (*in primis* enti di cui al Libro I del c.c.); e al cessionario l'obbligo di continuare l'iniziativa svolta in precedenza dal cedente o di iniziare un'altra iniziativa pur sempre qualificabile come impresa sociale<sup>8</sup>.

**Note:**

<sup>7</sup> Nel D.M. 24 gennaio 2008 il "ramo di azienda" non era esplicitato; ci si doveva arrivare in via interpretativa.

<sup>8</sup> Cfr. M.V. De Giorgi, (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, CEDAM, Padova, 2007. Si veda il commento di A. Cetra, pag. 286. Si fa presente che analoga disposizione era prevista dal D.M. 24 gennaio 2008, attuativo del D.Lgs. n. 155/2006.